



## SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE

Segreteria Provinciale Messina  
Viale Europa is. 48  
Tel 090-694070 Fax 0942/897300  
messina@slc.cgil.it

Sito internet [www.slccgilmessina.it](http://www.slccgilmessina.it)

MESSINA 07/06/2010

Poste Italiane Spa  
Dott. G. Legrottaglie  
RUR SUD 2 Palermo

Dott. M. Buccafusco  
R.I. SUD 2 Palermo

Dott. R. Fazio  
ALT SUD 2 Palermo

Sig. V. Accardi  
RAM 1 Catania

p.c. Segreteria Nazionale SLC-CGIL

p.c. Segreteria Regionale SLC-CGIL

Oggetto: Violazione art. 5 vigente CCNL.

**L'art. 5 del vigente CCNL** in materia di Informazione e consultazione recita testualmente: “ **C) Livello di Unità Produttiva** “ Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui al livello regionale, l'Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 7, lett. a) del presente CCNL, una informativa riguardante: 1. l'andamento recente e prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica; 2. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione dell'Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto. **3. i dati di cui all'art. 33 – lavoro straordinario – III capoverso.** “

Sofferamoci su quest'ultimo articolato contrattuale che riportiamo qui di seguito: “**Fermi restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario, viene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze tecnico-produttive e/o nei casi di forza**

**maggiore.** In caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure, idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto di confronto tra la Direzione dell'unità produttiva interessata e le R.S.U. competenti alle quali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato nell'unità produttiva medesima. “

Limitatamente ai colleghi addetti al recapito, l'accordo del **15/09/2006** al punto **4.4** precisa che: “**ferma restando la non cumulabilità delle prestazioni e dei relativi trattamenti di cui al punto che precede con quanto previsto dal CCNL in materia di lavoro straordinario, le Parti convengono che le prestazioni di flessibilità operativa di cui ai punti 4.2. e 4.3 che precedono rientrano nel limite al lavoro straordinario di cui all'art. 30 del vigente CCNL.**”

Quindi, per i portalettere concorrono al raggiungimento della soglia delle 250 ore annue sia lo straordinario che la flessibilità operativa ( abbinamento).

La scrivente O.S. denuncia la violazione degli obblighi informativi e consultivi di cui all'art 5 del vigente CCNL avendo l'Azienda disatteso di relazionare alla delegazione sindacale individuata dall'art. 7 lettera A del dettato contrattuale, in merito ad esempio ai dati sullo straordinario effettuato. Denuncia inoltre di essere in possesso di un elenco di nominativi di lavoratori del settore recapito che nell'anno 2009 hanno **abbondantemente superato il limite delle 250 ore annue di straordinario-abbinamento** senza che sussistessero eccezionali esigenze tecnico- produttive e senza alcun confronto con le competenti RSU per vedere come attenuare il fenomeno.

Alla luce di quanto sopra, non intervenendo modifiche alla linea aziendale di bypassare il confronto con la delegazione sindacale a livello di Unità Produttiva, ci riserviamo di procedere alle opportune iniziative del caso per comportamento palesemente antisindacale.

Distinti Saluti



Carmelo Stancampiano  
( Segretario Provinciale SLC-CGIL- Settore Poste)